



REGIONE ABRUZZO

**Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro,
Istruzione, Ricerca e Università
Servizio Ricerca e Innovazione Industriale**

POR FESR Abruzzo 2014-2020

Linea di azione **1.1.4**: *“Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi”.*

Avviso Pubblico per il Sostegno a progetti di Innovazione delle Grandi Imprese e delle PMI nelle aree di specializzazione S3

Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis” pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 352/1 di data 24 dicembre 2013.

Articolo 1- DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

1. Con il presente Avviso la Regione Abruzzo intende favorire la realizzazione di progetti finalizzati allo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, in attuazione dell'Azione 1.1.4 del POR-FESR 2014-2020 – “Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi” negli ambiti tecnologici individuati dalla Regione Abruzzo nella “Strategia Regionale di Specializzazione Intelligente ”(di seguito denominata RIS3 Abruzzo), pubblicata al seguente link <https://www.regione.abruzzo.it/system/files/europa/porFesr2014-2020/programma/BozzaStrategia.pdf>
2. Il bando dà attuazione all'Asse I “*Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione*” del Programma Operativo Regionale dell'Abruzzo Fondo Europeo di Sviluppo Regionale relativo al periodo 2014-2020 (di seguito Por Abruzzo FESR 2014-2020), approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2015) 5818 del 13/08/2015 ed in particolare alla seguente Azione: I.1.4 “*Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi*”.

Articolo 2 – OBIETTIVI, FINALITÀ E RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI

1. Gli interventi previsti riguardano le attività finalizzate allo sviluppo di nuove tecnologie con riferimento a prodotti, processi e servizi, comprendendo la consulenza, l'assistenza in materia di trasferimento tecnologico e l'acquisizione, protezione e sfruttamento di attivi immateriali.
2. I progetti presentati devono essere riferibili ai livelli di TRL 7 – 8 - 9 secondo la definizione riportata nel documento Technology Readiness Levels, HORIZON 2020 – WORK PROGRAMME 2016-2017 General Annexes - Commission Decision C(2016)4614 del 25/07/2016 della Commissione Europea.
3. In coerenza con le traiettorie di sviluppo indicate nella Smart Specialization Strategy Abruzzo (S3) di cui al POR-FESR 2014-2020, sono ammissibili esclusivamente progetti che sviluppino gli interventi previsti nel Documento “POR FESR 2014 – 20 Strategia Regionale di Specializzazione Intelligente – Priorità Tecnologiche di Sviluppo per ciascun Dominio Tecnologico”, approvato dalla medesima Determinazione che approva il presente atto.
4. Gli investimenti devono avere ricadute tecnologiche dirette sulle imprese che li sviluppano e sulle produzioni realizzate nel territorio della Regione Abruzzo. Il presente Avviso è finalizzato ad accrescere la competitività e a sostenere lo sviluppo di imprese esistenti, attraverso il sostegno alla realizzazione di progetti di innovazione delle PMI.
5. La dotazione finanziaria complessiva del presente Avviso è pari ad € 4.000.000 a valere sull'Azione 1.1.4, per la concessione di aiuti all’*Innovazione* a favore delle PMI, ai sensi del REGOLAMENTO (UE) N. 1407/2013 del 18 dicembre 2013.
6. Le risorse suddivise in parti uguali per ognuno dei 5 Domini tecnologici individuati dalla *Smart Specialization Strategy Abruzzo (S3)*, pari ad un ammontare di € 800.000,00, per ciascun dominio, saranno assegnate sulla base di singole graduatorie di merito.
7. La dotazione finanziaria di cui al presente Avviso può essere incrementata in caso di eventuali ulteriori disponibilità.
8. Se, dopo la pubblicazione della graduatoria, si determinano nuove disponibilità finanziarie derivanti da rinunce, revoche, riduzione del contributo concesso o altro, nonché in caso di ulteriori economie, le somme residue possono essere destinate al finanziamento di istanze ritenute ammissibili ma non finanziate, presentate a valere sul presente Avviso Pubblico.

Articolo 3 - DEFINIZIONI

1. Gli aiuti di cui al presente Avviso sono concessi nel rispetto del REGOLAMENTO (UE) N. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis», (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea serie L n. 352/1 di data 24 dicembre 2013.).
2. Per la definizione di “impresa unica”, si fa riferimento all'art. 2, comma 2, del Regolamento (UE) n. 1407/2013.
3. Le definizioni contenute nel presente Avviso, sono, con riferimento agli Aiuti di Stato, quelle di cui al Regolamento (UE) n.651/2014.

Articolo 4 – ADEMPIMENTI RISPETTO DELLA CONDIZIONALITÀ EX ANTE AIUTI DI STATO

1. Nel rispetto del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 22/12/2016, pubblicato sulla GU n. 305 del 31/12/2016, il Servizio Ricerca e Innovazione provvede a trasmettere i dati e le informazioni relative agli aiuti de minimis nel Registro Nazionale aiuti istituito ai sensi dell'articolo 52 della L. n. 234/2012.
2. Il presente Avviso non comporta aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri dell'Unione europea, né subordina la concessione dei finanziamenti all'utilizzo di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.
3. Il presente Avviso non riguarda i settori esclusi dal campo di applicazione del Reg. (UE) n. 1407/2013 come specificati dall'articolo 1 dello stesso regolamento.
4. Il Servizio Ricerca e Innovazione Industriale verifica che le imprese che operano sia nei settori esclusi sia in quelli inclusi nel campo di applicazione del Reg. (UE) n. 1407/2013 garantiscano, tramite mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficino degli aiuti di cui al presente Avviso.
5. Il presente Avviso non contiene esclusioni e disposizioni tali da comportare le violazioni indicate dal paragrafo 5, dell'articolo 1 del Reg. (UE) n. 651/2014.
6. Il presente Avviso assicura il rispetto della “trasparenza degli aiuti” di cui all'articolo 4 del Reg. (UE) N. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, in quanto gli aiuti individuali sono concessi esclusivamente sotto forma di "sovvenzione".
7. Fatte salve le disposizioni specifiche previste dal presente Avviso, ai fini del calcolo dell'importo dell'aiuto concedibile e della determinazione dei costi ritenuti ammissibili, riferiti alla tipologia d'aiuto di cui al presente Avviso, gli importi riconosciuti nei provvedimenti di concessione e di liquidazione sono al lordo di ogni altro onere o imposta, ad eccezione dell'IVA qualora l'imposta sia recuperabile.

Articolo 5 - SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

1. Possono essere soggetti beneficiari le Piccole, Medie e Grandi Imprese e gli Organismi di ricerca che abbiano, alla data della prima liquidazione dell'aiuto, una sede nel territorio della Regione Abruzzo.
2. Possono accedere agli aiuti previsti dal presente Avviso Pubblico, esclusivamente i soggetti di cui sopra che presentino progetti per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, nuovi processi, prodotti e servizi afferenti

alle linee strategiche di sviluppo indicate per i Domini tecnologici individuati nell'ambito della Strategia RIS3, coerenti con le Priorità Tecnologiche individuate.

3. L'ammontare complessivo del progetto presentato deve essere non inferiore a 100.000 Euro e non superiore a 300.000 Euro, pena l'inammissibilità.
4. La durata del progetto è stabilita, in 12 mesi dalla data della comunicazione di ammissione al contributo da parte del Servizio come previsto dall'art. 13 comma 3, salvo eventuali proroghe di durata complessiva non superiore a 3 mesi. Per progetto concluso è da intendersi quello materialmente completato o pienamente realizzato e per il quale tutti i pagamenti previsti sono stati effettuati dai beneficiari.
5. I proponenti devono dichiarare che tutti i diritti di proprietà intellettuale sui risultati delle attività di RSI, così come i diritti di accesso a tali risultati, siano attribuiti agli eventuali partner e rispecchino adeguatamente i loro rispettivi interessi, partecipazione ai lavori e relativi contributi finanziari.
6. Ogni progetto deve prevedere, pena la non ammissibilità, un piano economico-finanziario della proposta indicante le voci di costo, il contributo richiesto ed il cofinanziamento delle imprese e degli Organismi di Ricerca nonché l'eventuale presenza di ulteriori fonti di finanziamento. La lettura del piano economico-finanziario dovrà dare evidenza dei requisiti di ammissibilità di cui al presente articolo.
7. Per i progetti proposti da imprese in forma aggregata, il piano economico-finanziario di cui al precedente punto 6, deve essere redatto sia complessivamente sia pro-quota per ogni singolo partner.
8. Possono essere beneficiarie le Piccole, Medie e Grandi Imprese sia in forma singola che in forma aggregata tra esse e/o con un Organismo di Ricerca.
9. Ciascun raggruppamento deve essere composto da massimo tre soggetti aderenti (oltre l'Organismo di ricerca).
10. Il responsabile dell'aggregazione è il referente del progetto nei confronti dell'Amministrazione Regionale.
11. Il raggruppamento deve assumere la forma di RTI, ATI, ATS e può essere costituito o costituendo al momento della presentazione della domanda; a ciascun raggruppamento può partecipare una sola Grande Impresa. In caso di raggruppamento costituendo, la domanda deve contenere la dichiarazione sottoscritta da tutti i partecipanti di impegno a costituire l'aggregazione entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissione ai benefici; decorso inutilmente tale termine, il Servizio competente, assegna un congruo termine perentorio, decorso il quale, la domanda sarà considerata decaduta.
12. Gli Organismi di Ricerca non possono assumere il ruolo di soggetto mandatario del raggruppamento.
13. L'Accordo con il quale si costituisce il raggruppamento deve prevedere che:
 - ogni partecipante non può sostenere una quota di spesa inferiore al 10% del costo complessivo del progetto presentato;
 - nessun partecipante all'Accordo può sostenere da solo più del 70% del progetto presentato;
14. I Soggetti Gestori dei Poli di Innovazione afferenti ai 5 Domini tecnologici individuati dalla *Smart Specialization Strategy Abruzzo (S3)*, non possono presentare istanza di finanziamento in forma singola né partecipare a raggruppamenti di imprese candidate al presente Avviso pubblico.

Articolo 6 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DOCUMENTAZIONE

1. I soggetti che intendono richiedere le agevolazioni previste dal presente Avviso Pubblico, sotto pena di inammissibilità, devono proporre la candidatura alla Regione Abruzzo – Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università - Servizio Ricerca e Innovazione Industriale, a mezzo di appo-

sita piattaforma informatica ed entro i termini di accessibilità della stessa, seguendo le istruzioni ivi riportate, all'indirizzo Internet: <http://app.regione.abruzzo.it/avvisipubblici/>.

2. La candidatura per l'ammissione all'aiuto è formulata attraverso l'invio dei seguenti documenti:
 - a) Domanda di Ammissione all'aiuto (Allegato I)
 - b) Proposta Progettuale (Allegato n. II)
 - c) Modelli (Allegato III).
3. La Domanda di Ammissione all'aiuto, la Proposta Progettuale e gli Allegati devono essere redatti, sotto pena di inammissibilità, utilizzando esclusivamente i modelli allegati al presente Avviso Pubblico. E' obbligatoria l'indicazione di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata, a mezzo del quale sono gestite tutte le comunicazioni successive.
4. Le domande di ammissione agli aiuti previste dal presente Avviso Pubblico sono presentate secondo le seguenti modalità:
 - a) l'Impresa proponente sottoscrive la Domanda di Ammissione all'aiuto e la Proposta Progettuale ed i relativi allegati;
 - b) la Domanda di Ammissione all'aiuto, la Proposta Progettuale e gli Allegati, devono essere inviati congiuntamente a mezzo di un'unica trasmissione.
5. La piattaforma di caricamento dei suddetti documenti è resa disponibile a partire **dalle ore 9.00 del giorno successivo alla pubblicazione dell'Avviso pubblico sul B.U.R.A.T, sino alle ore 12.00 del giorno 29/05/2017. Non saranno prese in considerazione le domande relative alle proposte progettuali la cui procedura di caricamento sulla piattaforma informatica non sia stata totalmente conclusa entro il limite temporale indicato (ore 12:00).**
6. I soggetti richiedenti l'ammissione agli aiuti, a pena di inammissibilità, devono dichiarare nella Domanda di Finanziamento il possesso dei seguenti requisiti:
 - a) di essere regolarmente costituiti e di essere imprese attive;
 - b) di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui confronti non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
 - c) che nei confronti degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della Legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della Legge 31 maggio 1965 n. 575;
 - d) che nei confronti degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci non è stata pronunciata sentenza passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;
 - e) che nei confronti degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, non è stata pronunciata condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45 della direttiva CE n° 18/2004;
 - f) che l'Impresa non ha commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, contributi previdenziali e assistenziali secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

- g) che l'Impresa rispetta le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia di tutela dei portatori di handicap nonché il principio di uguaglianza di genere;
- h) che l'Impresa rispetta le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali, della sicurezza sui luoghi di lavoro, dei contratti collettivi di lavoro e delle normative relative alla tutela ambientale;
- i) che nei confronti dell'Impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
- j) che l'Impresa, nel rispetto delle disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale del lavoro, non ha riportato alcun provvedimento definitivo o sentenza passata in giudicato per violazione delle vigenti normative in materia;
- k) che nei confronti degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci non è stata pronunciata condanna, anche di primo grado, per danno erariale, con particolare riferimento all'indebita percezione di contributi, sovvenzioni ovvero finanziamenti pubblici;
- l) che l'Impresa non è stata destinataria, nei tre anni precedenti la data di presentazione della presente domanda, di provvedimenti di revoca totale di sovvenzioni, contributi e/o finanziamenti concessi dalla Regione Abruzzo, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce;
- m) che l'Impresa non ha beneficiato né intende beneficiare, per le medesime voci di spesa ai sensi di quanto previsto dall'art.65, par. 11 del Reg. (UE) 1303/2013, di altre agevolazioni pubbliche, incluse quelle concesse a titolo "de minimis";
- n) che l'Impresa/Ente non ha conferito incarichi professionali né concluso alcun contratto di lavoro subordinato o autonomo ad ex-dipendenti della Regione Abruzzo che hanno cessato il rapporto di lavoro con l'Ente da meno di tre anni i quali, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest'ultimo ai sensi dell'art dall'art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i.

7. Non sono ammissibili le candidature:

- a) trasmesse oltre i termini indicati dal comma 5;
- b) presentate con modalità difformi da quelle specificate dal comma 1;
- c) che risultano illeggibili o non sottoscritte con firma autografa dai legali rappresentanti dei soggetti beneficiari, o prive della copia fotostatica di valido documento di identità del sottoscrittore o non redatte secondo la modulistica di cui al presente Avviso o redatte in modo incompleto;
- d) non rispondenti alle tipologie degli interventi finanziabili e delle attività economiche ammissibili alle agevolazioni;
- e) nelle quali l'importo complessivo dell'iniziativa da finanziare è difforme da quanto indicato all'art. 5 comma 3 del presente Avviso;
- f) prive degli elementi essenziali ai fini della quantificazione del contributo spettante;
- g) presentate da soggetti privi dei requisiti previsti dall'art. 6 del presente Avviso;
- h) Fuori dai casi previsti dal presente articolo, il Servizio Ricerca e Innovazione Industriale può richiedere la produzione, entro il termine di dieci giorni, di integrazioni documentali ovvero i chiarimenti eventualmente necessari. Decorso inutilmente tale termine, il Servizio Ricerca e Innovazione Industriale assegna un ulteriore congruo termine perentorio, il cui mancato rispetto determina l'esclusione delle candidature.
- i) difformi dalle istruzioni riportate sulla piattaforma deputata alla presentazione delle domande.

Articolo 7 - CAUSE DI ESCLUSIONE

1. Sono escluse le candidature presentate dai soggetti proponenti che non siano in possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 6, nonché quelle presentate dai soggetti che si trovano in una delle condizioni di seguito indicate:

- a) Colpevoli di reato riguardante la condotta professionale con una sentenza passata in giudicato;
- b) Non abbiano adempiuto agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
- c) Condannati con sentenza passata in giudicato per frode, corruzione, partecipazione a un'organizzazione criminale o qualsiasi altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione europea;
- d) Mancata presentazione della dichiarazione, da parte del beneficiario dell'aiuto, di aver (o non aver) percepito altre forme di aiuto (compreso il de minimis), a valere sulla stessa voce di spesa.

Articolo 8 - COSTI AMMISSIBILI

1. Sono ammessi, i costi di cui al presente articolo, solo se sostenuti successivamente alla data della comunicazione di ammissione al contributo.
2. Fermo restando il rispetto dei requisiti di ammissibilità che saranno fissati dal Regolamento Statale sull'ammissibilità delle spese, attualmente in corso di approvazione, per la realizzazione degli interventi ammessi a contributo con il presente Avviso Pubblico, definiti in osservanza al Reg. 1303/2013, i costi ammissibili sono quelli di seguito specificati:
 - a) Spese di personale interno: ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario, nella misura in cui sono impiegati nel progetto. Per la rendicontazione delle spese di personale si applica l'articolo 68 paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1303/2013, che introduce una nuova norma per agevolare l'uso di costi orari unitari per calcolare i costi del personale legati alla realizzazione di un'operazione:

Costo orario del personale = I più recenti costi annui lordi per l'impiego documentati / 1720
--

- b) costi relativi a strumentazione e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati;
- c) costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto, nonché costi per il project management del progetto;
- d) spese generali e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, nonché le spese di disseminazione dei risultati, direttamente imputabili al progetto. La rendicontazione delle spese generali forfetarie indirette necessarie per l'esecuzione del progetto, viene ammessa per un massimo del 15 % delle spese di personale interno del progetto (conformemente all'articolo 68, paragrafo 1, lett. b) del Regolamento (UE) n. 1303/2013).

Si precisa inoltre quanto segue:

- a) le spese per il personale interno sono ammissibili nella misura complessiva massima del 50% delle spese afferenti al progetto ammesse a finanziamento;
- b) Ai sensi del Reg. (UE) N. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, gli aiuti erogabili in più quote sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. I costi ammissibili sono attualizzati al loro valore al

momento della concessione dell'aiuto. Il tasso di interesse da utilizzare ai fini dell'attualizzazione è costituito dal tasso di attualizzazione al momento della concessione dell'aiuto;

- c) Per tutti gli interventi è sempre escluso l'ammontare relativo all'I.V.A. (a meno che non risulti, dalla dichiarazione IVA, totalmente indetraibile). Ogni altro tributo od onere fiscale, previdenziale e assicurativo costituisce spesa ammissibile, nel limite in cui non sia recuperabile dal beneficiario;
- d) In tutti i casi, alle spese si applica il principio generale che i corrispettivi riflettano i costi reali e che pertanto il contributo pubblico del POR FESR ABRUZZO 2014-2020 può remunerare solo le spese sostenute e non deve rappresentare un utile per il soggetto beneficiario.
- e) Al fine di consentire un agevole riscontro in sede di controlli in ordine alle causali di versamento ed ai soggetti destinatari, tutti i pagamenti devono essere effettuati esclusivamente attraverso mezzi idonei a garantire il principio della tracciabilità della spesa. Non sono ammessi pagamenti in contanti.

Non sono ammesse a beneficiare dell'agevolazione le seguenti spese:

- a) fatturate anteriormente rispetto alla data della comunicazione di ammissione al contributo;
- b) relative a interessi passivi, concessioni, collaudi ed oneri accessori;
- c) relative a progetti realizzati in economia od oggetto di auto-fatturazione;
- d) fatturate tra le imprese componenti l'aggregazione e fatturate da parte dei soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza delle imprese facenti parte l'aggregazione stessa;
- e) inerenti l'acquisizione di hardware riconducibile a singole postazioni di lavoro (pc desktop, portatili, palmari, video, modem, stampanti, etc.) non direttamente funzionale al progetto di ricerca;
- f) inerenti l'acquisizione di *software* non direttamente funzionali al progetto di ricerca, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, programmi di *office automation*, sistemi operativi, antivirus;
- g) tutte le attrezzature utilizzabili per attività amministrative quali apparecchiature per fotocopie, macchine fotografiche, telecamere, telefax, calcolatrici, computer portatili, palmari;
- h) inerenti i beni usati;
- i) inerenti materiale di arredamento di qualsiasi categoria;
- j) qualsiasi tipo di onere connesso a contratti di assistenza a fronte dei beni oggetto del contributo;
- k) inerenti tutti i tipi di mezzi targati.

Articolo 9 - IMPORTO COMPLESSIVO e DIVIETO DI CUMULO

1. L'importo complessivo degli aiuti in regime "de minimis" concessi ad un'impresa unica, di cui all'articolo 3 del presente Avviso, non deve superare il massimale di € 200.000,00 su un periodo di tre esercizi finanziari (l'esercizio finanziario entro il quale il contributo viene concesso e i due esercizi precedenti).
2. Per le imprese che operano nel settore del *Trasporto merci su strada conto terzi* l'aiuto concesso non può superare il massimale di € 100.000,00 su un periodo di tre esercizi finanziari. Nel caso l'impresa unica operi sia nel settore con massimale di 200.000,00 euro, sia nel settore del *Trasporto merci su strada conto terzi* con massimale ridotto a 100.000, il Servizio Ricerca e Innovazione Industriale assicura che l'attività del *Trasporto merci su strada conto terzi* non tragga un vantaggio superiore al massimale di 100.000,00.
3. Ferma restando l'acquisizione della dichiarazione de minimis al momento della presentazione della domanda, la Regione, ai fini della verifica del massimale spettante, terrà conto della dichiarazione prodotta dalle imprese prima della concessione dell'aiuto.
4. Ai sensi del presente avviso gli aiuti de minimis non sono cumulabili con aiuti statali ed europei relativamente agli stessi costi ammissibili (Regolamento (UE) N. 1407/2013 art 5). Le spese sono cumulabili con il credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo, fermo restando quanto previsto dall'art. 65 par. 11 del Regolamento (UE) 1303/2013.

Articolo 10 - INTENSITÀ PREVISTE

1. L'agevolazione è costituita da un contributo in conto capitale sulla spesa ammissibile.
2. Il contributo massimo riconosciuto a ciascuna impresa, non può essere superiore al 50 % dei costi ammissibili sostenuti per la realizzazione del progetto, nel rispetto della regolamentazione europea prevista per il regime *de minimis* (Regolamento CE n. 1407/2013).
3. Il legale rappresentante dell'impresa richiedente deve presentare la "dichiarazioni De Minimis", utilizzando il modello di cui all'allegato al presente Avviso. La dichiarazione *de minimis* del richiedente è corredata delle dichiarazioni *de minimis* di eventuali imprese controllate o collegate nel rispetto dell'art. 2 del Reg. (UE) n. 1407 /2013 secondo il modello di cui all'allegato III al presente Avviso.

Articolo 11 - PROCEDURE D'ISTRUTTORIA PER L'AMMISSIBILITÀ DEI PROGETTI

1. Il Servizio "Ricerca e Innovazione Industriale" verifica i requisiti di ricevibilità delle domande.
2. La fase istruttoria si conclude con redazione di un verbale. Alle sole imprese escluse è data comunicazione scritta, tramite PEC, delle motivazioni che hanno determinato l'esclusione.

Articolo 12 - VALUTAZIONE DEI PROGETTI

1. Le domande che hanno superato l'istruttoria sono valutate secondo i criteri stabiliti nel presente articolo da una Commissione di valutazione, nominata dal Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico.
2. La Commissione di valutazione può essere integrata con esperti, dotati di adeguati titoli tecnico-scientifici e riconosciute competenze professionali nell'attività di valutazione progettuale.
 - a) Preliminarmente la Commissione riscontra gli aspetti di cui al precedente art.5 comma 2, verificando l'ammissibilità delle istanze.
 - b) Stabilita l'ammissibilità dell'istanza, la Commissione di valutazione esamina le istanze assegnando i punteggi a ciascuna proposta secondo i seguenti criteri indicati nelle **Tabelle a, b e c**.
 - c) In ogni caso, non sono ritenuti ammissibili i progetti che non abbiano ottenuto, per i macro criteri di cui alle **Tabelle b e c**, almeno un punteggio pari al 60% del punteggio parziale di ciascuna tabella ed un punteggio complessivo pari almeno a 60 punti (**Tabelle a, b e c**).

Tabella a

<i>1.Macro criteri</i>	<i>Criteri</i>	<i>Parametri / Indicatori</i>	<i>Punteggio</i>
Qualità progettuale intrinseca, innovatività e integrazione con altri interventi (max 25 punti)	Grado di innovatività del progetto	Effetto innovazione conseguibile attraverso il progetto	Fino a 10 punti
		Adesione del Soggetto proponente (in forma singola o in qualità di mandatario del raggruppamento) ad uno dei Poli di Innovazione afferenti ai 5 Domini tecnologici individuati dalla <i>Smart Specialization Strategy Abruzzo (S3)</i>	7 punti
	Grado di rispondenza alle finalità/priorità della RIS3 regionale	Grado di coerenza rispetto alle linee strategiche di sviluppo indicate per i Domini tecnologici individuati nell'ambito della Strategia RIS3, e rispetto alle relative Priorità Tecnologiche	Fino a 8 punti

Tabella b

2. Macro criteri	Criteri	Parametri / Indicatori	Punteggio
Rispondenza agli indicatori di realizzazione e di risultato, così come ad altre finalità specifiche (max 50 punti)	Grado di aderenza all'obiettivo delle attività proposte	Adeguatezza delle metodologie descritte rispetto agli obiettivi dell'Innovazione	Fino a 5 Punti
		Entità della quota di investimento privato che si combina con quello pubblico	Fino a 5 punti
		Efficacia delle misure proposte per la valorizzazione e la diffusione dei risultati del progetto (compresa la gestione dei diritti di proprietà intellettuale) di comunicare il progetto	Fino a 5 punti
		Introduzione di prodotti processi e/o servizi innovativi per le imprese	Fino a 5 punti
	Impatto economico sul territorio regionale	Ricadute potenziali in termini tecnologici	Fino a 6 punti
		Ricadute potenziali in termini economici	Fino a 6 punti
		Ricadute in termini occupazionali	Fino a 6 punti
		Ricadute sociali dell'intervento	Fino a 6 punti
	Integrazione ambientale e perseguimento degli obiettivi Europa 2020	Adesione del Soggetto proponente (in forma singola o in qualità di mandatario del raggruppamento) alla Carta di Pescara (DGR n. 502 del 21/07/2016)	4 punti
		Sostenibilità ambientale (riduzione delle emissioni di gas serra in atmosfera e/o riduzione del consumo delle risorse ambientali e/o energetiche)	2 punti

Tabella c

3. Macro criteri	Criteri	Parametri / Indicatori	Punteggio
Efficienza attuativa, in termini di livello di progettazione, cantierabilità e tempistica di esecuzione (max 25 punti)	Fattibilità tecnico economica e completezza della Progettazione	Sostenibilità in termini di affidabilità economico – finanziaria del soggetto proponente (e, ove in forma aggregata, anche dei singoli partecipanti)	Fino a 8 punti
	Aderenza della tempistica indicata nel progetto al cronoprogramma d'attuazione	Livello di rispondenza tra le fasi di implementazione del progetto e le indicazioni concernenti la tempistica di realizzazione dello stesso (cronoprogramma)	Fino a 7 punti
	Adeguatezza dello schema organizzativo rispetto agli obiettivi	Complementarità e affidabilità delle competenze dei partecipanti al Gruppo di Lavoro previsto per il progetto, in termini di adeguatezza delle competenze, esperienze pregresse nella gestione di progetti	Fino a 5 punti
		Complementarità e affidabilità delle competenze dei partecipanti al Gruppo di Lavoro previsto per il progetto, in relazione ai ruoli e attività assegnati all'interno del progetto	Fino a 5 punti

Articolo 13 - APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA

1. A conclusione dell'iter valutativo di competenza dalla Commissione di valutazione, il Servizio Ricerca Innovazione Industriale predispone, per ciascuno dei cinque Domini tecnologici individuati nell'ambito della Strategia regionale di Specializzazione Intelligente RIS3, una specifica graduatoria di merito, suddivisa in istanze ammesse e finanziate, ammissibili ma non finanziabili e non ammissibili.
2. Qualora con riferimento ad uno o più Domini non fossero disponibili proposte progettuali finanziabili o non vi fosse il pieno assorbimento della risorsa assegnata, le eventuali economie saranno attribuite ai progetti che in "valore assoluto" abbiano riportato il punteggio più alto, tra quelli non finanziati per carenza di risorse. Nel caso dovesse verificarsi una situazione di ex aequo tra questi ultimi progetti, le eventuali economie saranno attribuite alle iniziative che, con riferimento al criterio di valutazione "Grado di rispondenza alle finalità/priorità della RIS3 regionale" di cui all'art.12, abbiano riportato il punteggio più alto; nel caso di eventuale ulteriore parità di punteggio, sarà finanziata l'iniziativa che risulti essere stata acquisita anteriormente sulla piattaforma informatica di cui art. 6.
3. Il Servizio Ricerca e Innovazione Industriale procede all'adozione della determinazione dirigenziale di approvazione delle graduatoria e dell'ammissione a finanziamento delle domande, fino a concorrenza delle risorse disponibili. Del suo esito viene data comunicazione attraverso pubblicazione sul BURA. La graduatoria contiene:
 - l'elenco delle istanze ammesse e finanziate, nonché l'importo del contributo concesso;
 - l'elenco delle istanze ammissibili ma non finanziabili tenuto conto delle risorse finanziarie disponibili alla data di approvazione della determinazione.
4. Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione il beneficiario, pena la decadenza dal contributo, deve confermare la volontà di attuare l'intervento con dichiarazione da inviare a mezzo PEC all'indirizzo: dpg013@pec.regione.abruzzo.it.

Articolo 14 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO

1. Nel caso di raggruppamenti l'aiuto è erogato ai singoli beneficiari appartenenti al RTI, ATI o ATS. L'aiuto è concesso in forma di "sovvenzione". Lo stesso è accreditato su apposito C/C indicato da ciascun beneficiario il quale si impegna ad adottare un sistema di contabilità separata ovvero di codificazione contabile adeguata per le spese relative alle operazioni rimborsate sulla base delle spese ammissibili effettivamente sostenute, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 125, par. 3 lettera c) del Reg. (UE) n. 1303/2013. Le richieste di erogazione, devono essere predisposte utilizzando esclusivamente gli schemi redatti dall'Amministrazione regionale e devono essere raccolte e trasmesse da parte del soggetto mandatario del raggruppamento.
2. Gli aiuti sono erogati con le seguenti modalità:
 - la prima quota di contributo, pari al 40% dell'importo assegnato, può essere erogata sia a titolo di anticipazione, sia a stato di avanzamento, a scelta del beneficiario. Nel caso in cui il beneficiario intenda richiedere la prima quota di contributo a titolo di anticipazione, alla richiesta di erogazione, di cui all'Allegato IV, deve essere allegata la seguente documentazione:
 - i. fideiussione bancaria o polizza assicurativa in favore della Regione, irrevocabile, incondizionata ed esigibile a prima richiesta, di importo pari al contributo anticipato secondo il modello facsimile di cui all'Allegato IV. La polizza potrà essere estinta solo a seguito della verifica finale con esito positivo.

- ii. nel caso in cui i beneficiari intendano richiedere la prima quota di contributo in base a stato di avanzamento, devono dimostrare la effettiva realizzazione di un ammontare di spesa in misura non inferiore al 40 % delle spese ammissibili;
 - il saldo del contributo è erogato dietro presentazione di apposita richiesta e in seguito alla presentazione della rendicontazione finale di spesa, da produrre entro e non oltre trenta giorni dalla data di conclusione del progetto.
3. Alla richiesta di erogazione della prima quota di contributo a stato di avanzamento e del saldo devono essere allegati:
 - a) dichiarazione riepilogativa delle spese sostenute sottoscritta dal legale rappresentante del beneficiario e controfirmata dal presidente del collegio sindacale, ove esistente, ovvero da un professionista iscritto all'albo dei revisori contabili (allegare documento di identità del professionista e numero di iscrizione all'albo professionale), contenente l'elenco di tutte le fatture relative agli acquisti di beni e servizio e degli altri documenti probatori inerenti le altre spese ammissibili e l'elenco dei pagamenti effettuati con i riferimenti ai giustificativi di spesa e indicazione delle modalità di pagamento;
 - b) copia autentica (ai sensi degli artt. 18, 19 e 47 del D.P.R. 445/2000) delle fatture emesse dai fornitori e degli altri documenti probatori equivalenti, delle bollette doganali d'importazione nel caso di acquisto di beni provenienti dai Paesi extracomunitari;
 - c) copia dei documenti giustificativi relativi ai pagamenti effettuati e degli estratti conto della banca con evidenziati i relativi movimenti;
 - d) copia di tutti i contratti afferenti al progetto, report/output delle attività svolte, i curricula, i timesheet, gli ordini di servizio, le buste paga con esplicitazione del costo orario dei dipendenti (di cui all'art.8, lettera a) sottoscritto da un tecnico contabile, gli F24 e relative quietanze, un prospetto riepilogativo del personale interno impiegato e dei consulenti coinvolti nel progetto;
 4. Il saldo del contributo è erogato, in caso di esito favorevole delle verifiche previste ai successivi articoli 15 e 16, entro tre mesi dal ricevimento della rendicontazione finale di spesa completa, previa eventuale rideterminazione del contributo.
 5. La rendicontazione finale di spesa è composta, dalla documentazione elencata alle lettere da a) e d) di cui al comma 3) i cui modelli saranno definiti dall'Amministrazione con successivo atto.
 6. In sede di rendicontazione finale, ai fini del riconoscimento della spesa, il soggetto proponente è tenuto a presentare una perizia giurata rilasciata da un tecnico professionista abilitato, asseverata in tribunale, che attesta la realizzazione delle attività, dei costi sostenuti e di quelli ammissibili, nel rispetto di quanto previsto nel progetto finanziato. Il costo della presente perizia è rendicontabile fino ad un importo massimo di € 5.000,00, per ciascun progetto, sotto la voce "spese generali".
 7. In sede di rendicontazione finale, inoltre, il soggetto proponente (il mandatario in caso di raggruppamento) deve presentare una relazione descrittiva, che indichi le attività realizzate con riferimento al progetto approvato ed il raggiungimento degli obiettivi indicati, nonché le ripercussioni positive che il progetto finanziato ha avuto sul territorio regionale; tale relazione deve essere corredata da tutti gli output prodotti.

Articolo 15 - MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE

1. La rendicontazione deve essere redatta secondo i modelli di cui all'art. 14 comma 5 e, in conformità a quanto prescritto da medesimo Articolo, deve essere obbligatoriamente prodotta in forma cartacea ed in formato elettronico compilabile. Entro 60 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione, il Servizio Ricerca e Innovazione Industriale procede alla verifica. Tale verifica è tesa a valutare, sulla base della

documentazione presentata e, se opportuno, sulla base degli esiti di sopralluoghi presso il beneficiario, sia la corrispondenza delle attività progettuali rendicontate a al progetto ammesso a finanziamento, sia la effettività, la pertinenza e la congruità dei costi sostenuti.

2. Al termine della verifica finale, il Servizio Ricerca e Innovazione Industriale:
 - a) procede alla liquidazione della quota a saldo del contributo spettante;
 - b) oppure provvede a richiedere al beneficiario documentazione aggiuntiva o integrativa, qualora necessaria;
 - c) oppure comunica al beneficiario le non conformità rilevate. In tal caso, decorsi quindici giorni dalla ricezione – da parte del beneficiario – di tale comunicazione senza che siano pervenute controdeduzioni, ovvero nel caso in cui tali controdeduzioni non siano accolte, nei successivi trenta giorni il procedimento di verifica finale si chiude con la liquidazione parziale dell'aiuto spettante oppure con la revoca parziale e/o totale dell'aiuto spettante.
3. Tutta la documentazione relativa al progetto e alla sua attuazione (es. atti, contratti, documentazione degli impegni e della spesa, etc.) deve essere tenuta a disposizione per gli accertamenti, i controlli e le ispezioni da parte dell'Amministrazione Regionale. Ciascun beneficiario è tenuto a conservare tutta la documentazione del progetto e delle relative spese sostenute presso la propria sede, nel rispetto dell'art. 140 del Reg. 1303/2013, che consente la conservazione dei documenti oltre che in originale anche in copie autentiche o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o documenti esistenti esclusivamente in formato elettronico.
4. Su tutti gli originali dei documenti giustificativi di spesa ammessi a contributo, il soggetto beneficiario dovrà apporre, pena la riduzione o l'annullamento della corrispondente agevolazione, a mezzo di apposito timbro di annullo, il CUP (Codice Unico di Progetto), l'importo imputato al progetto e la dicitura "*Spesa sostenuta con il contributo delle risorse POR FESR Abruzzo 2014/2020 – Azione 1.1.4 - Avviso Pubblico per il Sostegno a progetti di Innovazione delle Grandi Imprese e delle PMI nelle aree di specializzazione S3*".
5. Tutti gli originali dei documenti giustificativi di spesa ed ogni altro documento giustificativo prodotto a rendicontazione, se redatto in lingua straniera, dovrà essere accompagnato da specifica traduzione in lingua italiana, effettuata da soggetto formalmente abilitato ai sensi di legge.

Articolo 16 - CONTROLLI E MONITORAGGIO

1. Ciascun beneficiario è tenuto a fornire al Servizio Ricerca e Innovazione Industriale, in qualsiasi momento, i dati e le informazioni per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale del Progetto ammesso a finanziamento secondo le modalità stabilite nel rispetto dell'art.122 del Reg. 1303/2013 par.1, dall'Amministrazione Regionale,
2. Il Servizio Ricerca e Innovazione Industriale in ogni fase di esecuzione e di attuazione del programma di investimenti agevolato, può disporre controlli e ispezioni, nei confronti dei soggetti beneficiari al fine di verificare le condizioni per il corretto mantenimento ed erogazione delle agevolazioni nonché la regolarità dei procedimenti, anche mediante verifiche a campione sulle "*Dichiarazioni de minimis*" rese dalle imprese in sede di presentazione della domanda o successivamente con fermate in occasione delle erogazioni degli aiuti.
3. I soggetti beneficiari si impegnano a consentire l'accesso ad incaricati del Servizio Ricerca e Innovazione Industriale presso le sedi interessate dal programma di investimenti agevolato ed a rendere disponibile a

questi tutta la documentazione necessaria ai fini dell'espletamento dei compiti e delle verifiche affidate alla stessa.

4. Prima dell'erogazione dei contributi, il Servizio Ricerca e Innovazione Industriale attiva i controlli di primo livello, consistenti in verifiche amministrative su base documentale effettuate sul 100% delle spese presentate per la rendicontazione dall'impresa beneficiaria.
5. I progetti ammessi a finanziamento nell'ambito del presente Avviso, qualora rientrino nel campione appositamente estratto, sono sottoposti a verifiche in loco.
6. Ai fini del monitoraggio del progetto finanziato, i soggetti beneficiari, tenuto conto delle risorse utilizzate ai fini delle agevolazioni derivanti dal Programma POR FESR ABRUZZO 2014 - 2020, si impegnano a trasmettere al Servizio Ricerca e Innovazione Industriale i dati, le informazioni e la documentazione necessari per lo svolgimento delle attività inerenti al monitoraggio, alla rendicontazione ed ai controlli di primo livello.
7. Il Servizio Ricerca e Innovazione Industriale, nel rispetto del principio della separatezza delle funzioni in coerenza con quanto stabilito dagli art. 6 del Regolamento (UE) N. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, cura lo svolgimento di verifiche e controlli sulla esecuzione, da parte di ciascun beneficiario del progetto di ricerca e sviluppo, con l'obbligo di conservare "registri dettagliati" contenenti le informazioni e i documenti giustificativi necessari per verificare il rispetto di tutte le condizioni", per un periodo di almeno 10 anni dalla data di concessione. Nel caso in cui, a seguito dei controlli, si verifichi che il contributo è stato erogato al beneficiario in assenza dei requisiti necessari o in presenza di false dichiarazioni, il Servizio Ricerca e Innovazione Industriale procede alla revoca totale o parziale delle agevolazioni e al conseguente recupero delle somme eventualmente erogate.
8. Ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 123, ai fini del recupero conseguente alla revoca dell'aiuto, l'impresa restituisce l'importo ricevuto maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto, vigente alla data dell'ordinativo di pagamento, maggiorato di 5 punti percentuali.
9. Nel rispetto del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 22/12/2016, pubblicato sulla GU n. 305 del 31/12/2016, il Servizio Ricerca e Innovazione provvede a trasmettere i dati e le informazioni relative agli aiuti de minimis nel Registro Nazionale aiuti istituito ai sensi dell'articolo 52 della L. n. 234/2012.
10. La Commissione Europea può in qualsiasi momento effettuare controlli e chiedere tutte le informazioni e i documenti giustificativi necessari per verificare la corretta applicazione dell'art.6 del Reg. (UE) N. 1407/2013 del 18 dicembre 2013.

Art. 17 – VARIAZIONI E MODIFICHE

1. Solo in caso di effettiva ed oggettiva necessità, nel corso della realizzazione del progetto, il beneficiario può procedere ad effettuare delle variazioni in ordine al budget ed alle attività inizialmente approvati. A tal fine il beneficiario deve preventivamente richiedere l'autorizzazione ad apportare le suddette variazioni all'Amministrazione regionale che provvederà ad effettuare le necessarie verifiche amministrativo-contabili volte ad accertarne l'ammissibilità nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - riguardino una rimodulazione del budget preventivo del progetto tra le varie categorie di costo entro un limite massimo del 30%;
 - non pregiudichino le condizioni di ammissibilità previste dall'Avviso e non modifichino gli obiettivi del progetto;

- non alterino i requisiti di valutazione che hanno determinato l'assegnazione dei punteggi per l'inserimento in posizione utile nella graduatoria del progetto approvato.
2. Per i raggruppamenti di imprese, la richiesta di variante deve pervenire per il tramite del soggetto capofila ai fini delle verifiche per il rispetto della soglia minima di spesa per il progetto pari al 70%.
 3. Nel caso di raggruppamenti, sotto forma di RTI, ATI o ATS, solo in caso di effettiva ed oggettiva necessità è possibile procedere ad effettuare delle variazioni in termini di quote e ruoli all'interno degli stessi. A tal fine il beneficiario deve preventivamente richiedere l'autorizzazione ad apportare le suddette variazioni all'Amministrazione regionale che provvederà ad effettuare le necessarie verifiche amministrativo-contabili volte ad accertarne l'ammissibilità nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - il numero dei soggetti aderenti non può essere superiore a tre (oltre l'Organismo di ricerca);
 - a ciascun raggruppamento può partecipare una sola Grande Impresa;
 - gli Organismi di ricerca non possono assumere il ruolo di soggetto mandatario del raggruppamento;
 - ogni partecipante non può sostenere una quota di spesa inferiore al 10% del costo complessivo del progetto presentato e nessun partecipante può sostenere da solo più del 70% del progetto presentato.
 4. Non sono in ogni caso ammesse variazioni che determinino un aumento del contributo pubblico concesso.

Articolo 18 - REVOCHE

1. Costituiscono cause di revoca totale delle agevolazioni:
 - a) la rinuncia da parte del beneficiario al finanziamento concesso;
 - b) la cessazione definitiva dell'attività del Soggetto Proponente per la quale siano state concesse le agevolazioni ovvero la messa in liquidazione, la perdita dei requisiti di ammissibilità o l'ammissione a procedure concorsuali del Soggetto Proponente medesimo;
 - c) la mancata conclusione entro il termine stabilito del progetto degli investimenti ammessi alle agevolazioni, salvo proroghe;
 - d) la riduzione del Progetto, anche derivante da revoche parziali o da eventuali rinunce, a seguito delle quali la parte residua del progetto risulti non più organica e funzionale ovvero, in ogni caso, sia inferiore al 70% dell'intervento ammesso alle agevolazioni;
 - e) qualora il soggetto beneficiario abbia concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo oppure abbia attribuito incarichi ad ex dipendenti della pubblica amministrazione, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali a suo favore, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto (mancato rispetto della clausola di *pantouflage* - articolo 53, comma 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.);
 - f) in attuazione di quanto disposto dall'art. 5 comma 1 del presente Avviso, la mancata apertura - alla data della prima liquidazione dell'aiuto - di una sede nel territorio della Regione Abruzzo;
 - g) il trasferimento dell'attività produttiva beneficiaria del contributo, al di fuori della Regione Abruzzo prima che siano trascorsi cinque anni dal completamento degli investimenti, ovvero tre anni per quanto riguarda le PMI, ai sensi dell'art. 71 del 1303/2013;
 - h) qualora, in sede di rendicontazione, non risultino realizzati attività e/o obiettivi del Progetto che siano stati oggetto di attribuzione di punteggio ai sensi dell'art. 12 e la conseguente decurtazione di punteggio influisca sulla collocazione in posizione utile in graduatoria;
 - i) il caso in cui il Soggetto Proponente o l'Impresa Aderente non consentano i controlli della Regione Abruzzo circa la realizzazione del progetto;
 - j) la mancata osservanza, nei confronti dei lavoratori dipendenti, dei contratti collettivi di lavoro e delle normative sulla salvaguardia del lavoro, contestata ed accertata da parte degli Uffici competenti nei confronti del Soggetto Proponente;

- k) in caso di dichiarazioni mendaci o di uso di atti falsi da parte del Soggetto Proponente o dell'Impresa Aderente;
 - l) l'omessa trasmissione della documentazione finale al Servizio Ricerca e Innovazione Industriale entro e non oltre i termini perentori assegnati dall'Amministrazione regionale;
 - m) l'applicazione, anche ad uno soltanto dei soggetti sottoposti alle verifiche di cui al D.Lgs. 159/2011 Titolo I Capo II e s.m.i. di una misura di prevenzione per effetto delle fattispecie di cui al D.Lgs n. 159 del 6 settembre 2011 e s.m.i.;
 - n) in caso di mancato rispetto di divieti di cumulo di cui al presente Avviso;
 - o) ogni altra causa di revoca prevista dalla legge o dal presente Avviso;
2. Costituiscono cause di revoca parziale delle agevolazioni:
- a) la cessazione definitiva dell'attività dell'Impresa Aderente per la quale siano state concesse le agevolazioni ovvero la messa in liquidazione, la perdita dei requisiti di ammissibilità o l'ammissione a procedure concorsuali dell'Impresa Aderente medesima. In tal caso la revoca del contributo è limitata alla quota spettante all'Impresa Aderente medesima;
 - b) il trasferimento, l'alienazione o la destinazione ad usi diversi da quelli previsti delle immobilizzazioni materiali o immateriali ammesse alle agevolazioni prima che siano trascorsi cinque anni - ovvero tre anni per le PMI - dal completamento degli investimenti, ai sensi dell'art. 71 del 1303/2013. La revoca delle agevolazioni è commisurata alla spesa ammessa alle agevolazioni afferente, direttamente o indirettamente, all'immobilizzazione distolta e al periodo di mancato utilizzo dell'immobilizzazione medesima con riferimento al prescritto termine di mantenimento in uso. A tal fine, il Soggetto Proponente è tenuto a comunicare preventivamente alla Regione l'eventuale distoglimento delle immobilizzazioni agevolate prima del suddetto termine. In ogni caso, qualora la distrazione dall'uso previsto delle immobilizzazioni agevolate prima del prescritto termine costituisca una variazione sostanziale del progetto, determinando, di conseguenza, il venir meno dell'organicità e della funzionalità dello stesso ovvero la sua riduzione al di sotto del 70%, la revoca è pari all'intero contributo, ai sensi del comma precedente del presente articolo;
 - c) a mancata osservanza, nei confronti dei lavoratori dipendenti, dei contratti collettivi di lavoro e delle normative sulla salvaguardia del lavoro, contestata ed accertata da parte degli Uffici competenti nei confronti dell'Impresa Aderente. In tal caso la revoca del contributo è limitata alla quota spettante all'Impresa Aderente medesima.
3. Qualora sia disposta la revoca totale/parziale dell'agevolazione, l'impresa beneficiaria è tenuta alla restituzione dell'ammontare totale o parziale del contributo erogato.
4. In caso di revoca totale o parziale, l'impresa beneficiaria dovrà restituire l'importo erogato maggiorato del tasso di interesse pari al tasso di riferimento determinato dalla Banca Centrale Europea, vigente alla data della erogazione dell'agevolazione per il periodo intercorrente tra la valuta di erogazione e quella del rimborso.
5. Il procedimento di revoca viene attivato nel rispetto di quanto previsto dalla L. 241/90 e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 19 - INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ

1. Il Servizio Ricerca e Innovazione Industriale può chiedere al beneficiario di produrre, un'ulteriore descrizione analitica (oltre alla relazione finale di cui all'art. 14, punto 7) dei risultati conseguiti con il progetto. Tali informazioni sono diffuse tramite web o altri strumenti di comunicazione. Il beneficiario, se necessario, si rende altresì disponibile a collaborare con la Regione per la realizzazione di prodotti audiovisivi finalizzati ad informare il pubblico in merito agli interventi attuativi del POR FESR 2014–20.

2. Nell'implementare le attività di informazione e disseminazione dei risultati progettuali, i beneficiari sono tenuti ad ottemperare a quanto previsto dall'allegato XII "Informazioni e comunicazione sul sostegno fornito dai fondi" del Regolamento (UE) n. 1303/2013. Nello specifico è responsabilità dei beneficiari dichiarare, nelle attività di comunicazione e in tutti i documenti prodotti per informare sul progetto, che lo stesso è stato cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014/2020. I documenti informativi e pubblicitari relativi al progetto devono riportare inoltre:
 - l'emblema dell'Unione europea, conformemente alle caratteristiche tecniche stabilite nell'atto di attuazione adottato dalla Commissione ai sensi dell'articolo 115, paragrafo 4, insieme a un riferimento dell'Unione;
 - il logo del POR FESR/FSE Abruzzo 2014/2020.
3. L'Autorità di Gestione del POR FESR Abruzzo 2014-2020, che svolge l'attività di monitoraggio finalizzata a verificare l'effettiva realizzazione degli interventi ed il raggiungimento degli obiettivi previsti, può in qualsiasi momento chiedere ai soggetti beneficiari di fornire piena collaborazione e informazione – con le modalità e i tempi indicati dalla Regione - in merito allo stato di attuazione degli interventi. I beneficiari sono altresì tenuti a fornire, laddove richiesti, tutti i dati e le informazioni necessarie allo svolgimento delle attività di valutazione del POR FESR 2014–2020.
4. Ciascun beneficiario, durante lo svolgimento del progetto e nei cinque anni successivi la conclusione dello stesso, deve dare comunicazione di eventuali trasferimenti della sede, (legale o operativa) dello svolgimento del progetto, al Dipartimento dello Sviluppo Economico, entro trenta giorni dall'intervenuta variazione.

Articolo 20 - TUTELA DELLA PRIVACY

Per la tutela del diritto alla riservatezza trovano applicazione le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Articolo 21 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

L'unità organizzativa titolare del procedimento è la Regione Abruzzo, Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università – Servizio Ricerca Innovazione Industriale – Via Passolanciano, 75, 65125 Pescara; Responsabile del Trattamento e Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Servizio Ricerca Innovazione Industriale. Le informazioni sul procedimento potranno essere richieste al telefono n. 085/767 2326 - 2390 ed al seguente indirizzo di posta elettronica: dpg013@pec.regione.abruzzo.it.

Articolo 22 - NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso, si applicano le disposizioni contenute nella vigente normativa europea, nazionale e regionale, nel POR FESR Abruzzo 2014 – 2020, nel documento "Metodologia e Criteri per la Selezione delle Operazioni" approvato dal Comitato di Sorveglianza in data 15.01.2016 nonché nella determinazione direttoriale DPA/187 del 14 luglio 2016 recante disposizioni transitorie in merito alla gestione e controllo del POR FESR nelle more dell'approvazione del nuovo SIGECO e della relativa manualistica.
2. L'Amministrazione si riserva, per motivi di pubblico interesse, la facoltà di annullare o revocare la presente procedura. Per il predetto caso i richiedenti non potranno avanzare alcuna pretesa di compenso o risarcimento.

Allegati

Allegato I - DOMANDA DI FINANZIAMENTO; **Allegato II** - PROPOSTA PROGETTUALE; **Allegato III** – MODELLI;
Allegato IV – SCHEMA DI GARANZIA FIDEIUSSORIA E RICHIESTA DI ANTICIPAZIONE/ACCONTO